



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

**DECRETO N. 346 DEL 26/03/2025
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2023_028.3 VACCINI
-AFFIDAMENTO ALLE DITTE GLAXOSMITHKLINE SPA E PFIZER SRL**

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Pajolo 10 - 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio sanitario per l'anno 2025 adottate con DGR XII/3720 del 30/12/2024 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate dalla Centrale di committenza regionale (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) e da Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488, con l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

CONSIDERATO che, fermo restando quanto sopra, dette aziende ed Enti potranno attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di Consip, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo



programmata;

CONSIDERATO che solo in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/7600 del 20/12/2016;

DATO ATTO che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), ha attivato la convenzione di seguito indicata per la fornitura di prodotti farmaceutici:

Convenzione ARIA_2023_028.3.- lotto n.2- Vaccini, affidata alla ditta Glaxosmithkline Spa, con scadenza il 13/08/2025;

Convenzione ARIA_2023_028.3.- lotto n.1- Vaccini, affidata alla ditta Pfizer Srl, con scadenza il 23/07/2025;

DATO ATTO che con note conservate in atti, il Direttore della Struttura Complessa Vaccinazioni , ha espresso parere favorevole in ordine all'adesione alla precitata Convenzione "ARIA_2023_028.3- Vaccini" provvedendo altresì a trasmettere i fabbisogni aziendali dei prodotti oggetto di gara;

VISTA la documentazione relativa alla convenzione in esame, nonché tutte le informazioni necessarie per l'avvio delle procedure di adesione mediante NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti);

RITENUTO dunque, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate e delle note del Direttore della suddetta articolazione organizzativa di aderire alla convenzione sopra citata per i lotti indicati nella tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato);

DATO ATTO che con nota prot. n. 59280 in data 22/12/2020, considerati i vincoli derivanti dalle citate disposizioni normative, il Direttore della Struttura complessa Gestione Acquisti, in caso di urgenza di acquisire i prodotti ricompresi nelle convenzioni centralizzate regionali o nazionali, è stato autorizzato a sottoscrivere gli ordinativi di Fornitura anche anticipatamente all'adozione dei relativi atti autorizzativi, sulla base della preventiva valutazione tecnica circa la corrispondenza dei prodotti offerti in convenzione con le specifiche esigenze delle strutture utilizzatrici, delle quali abbia acquisito il rispettivo fabbisogno;

DATO ATTO che, in considerazione dell'urgenza di acquisire il fabbisogno necessario per la fornitura dei prodotti sopra citati, si è anticipatamente provveduto ad emettere gli ordinativi di fornitura indicati nel prospetto allegato per il quantitativo stimato e per l'importo presunto di spesa sotto menzionato, per a alcuni dei quali si è reso necessario provvedere a dare anticipatamente avvio all'esecuzione dei contratti, salvi ed impregiudicati i controlli e le verifiche del possesso dei requisiti prescritti e dell'insussistenza di cause di esclusione, già effettuati da ARIA spa;

RITENUTO di disporre che le validità contrattuali decorrano dalle date di emissione degli ordinativi di fornitura indicate nel prospetto allegato, sino alla scadenza della Convenzione sopra citata;

DATO ATTO che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente ai prodotti elencati nel prospetto allegato e per il periodo di validità dei contratti, una spesa complessiva presunta pari ad € 228.697,60 (Iva 10% esclusa);

Operatore Economico	Importo (Iva escl.)
Glaxosmithkline Spa	69.017,60
Pfizer Srl	159.680,00

DATO ATTO che sulla base delle condizioni economiche offerte, si è provveduto alla valutazione comparativa delle stesse con le attuali condizioni di acquisto come da prospetto depositato in atti, tenuto conto in ogni caso dell'obbligo di adesione alla suddetta convenzione secondo le disposizioni normative richiamate in premessa;

DATO ATTO che la predetta fornitura di interesse di questa ASST risulta ricompresa nella programmazione triennale acquisti 2024-2026 adottata con decreto n. 340 del 29/03/2024, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 36/2023;

RITENUTO di nominare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs n. 36/2023, su proposta del Responsabile Unico del Progetto (RUP) che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione il Dirigente della Struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell'Azienda, Dr.ssa Cecilia Borsadoli, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte delle Ditte aggiudicatrici di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è individuato nel Dr. Raffaele Bonora, Dirigente della Struttura Gestione Acquisti;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da PANARELLI CESARINO Direttore della Struttura GESTIONE ACQUISTI, e da BASCHIERI PIERLUIGI, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Risorse Economico Finanziarie attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

- di aderire alla Convenzione di seguito indicata per la fornitura di prodotti farmaceutici, stipulata dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia relativamente ai lotti di gara indicati in narrativa e nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato), aggiudicati alla Ditte ivi indicate, per i quantitativi, all'importo unitario e per la spesa complessiva riportata analiticamente nel medesimo prospetto:
 - Convenzione ARIA_2023_028.3.- lotto n.2- Vaccini, affidata alla ditta Glaxosmithkline Spa, con scadenza il 13/08/2025;
 - Convenzione ARIA_2023_028.3.- lotto n.1- Vaccini, affidata alla ditta Pfizer Srl, con scadenza il 23/07/2025;
- di disporre che la validità dei contratti decorra dalle date di emissione degli ordinativi di fornitura indicate nel prospetto allegato, sino alla scadenza della sopra citata Convenzione regionale;
- di dare atto che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente ai prodotti oggetto della fornitura, per il periodo di validità dei contratti una spesa complessiva presunta pari ad € 251.567,36 (Iva 10% inclusa) che risulta essere registrata sul conto economico n. 80105507 del Bilancio 2025, suddivisa per singolo operatore economico come di seguito:

Operatore Economico	Importo (Iva escl.)
Glaxosmithkline Spa	75.919,36
Pfizer Srl	175.648,00

- di nominare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs n. 36/2023, su proposta del Responsabile Unico del Progetto (RUP) che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione il Dirigente della Struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell'Azienda, Dr.ssa Cecilia Borsadoli, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la

puntuale osservanza da parte delle Ditte aggiudicatarie di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;

5. di recepire la documentazione relativa alla predetta Convenzione scaricabile dal sito web dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia;
6. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

AVALDI GUIDO
LORENZONI MARIANNA
BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE
GEROLA ANNA

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)